

APPUNTI DI RIFLESSIONE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La riflessione che ci occupa trae spunto dalla lettura dei contributi discussi sui diversi tavoli di confronto istituzionale e muove dall'esigenza di cristallizzare la posizione dell'Autorità d'Ambito che, quale Ente a cui normativamente è deputato l'affidamento del SII, dovrà effettuare ogni forma di valutazione in stretta osservanza della normativa vigente e degli atti di indirizzo dell'Ente regionale.

Lo scorso 23 SETTEMBRE 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega contenuta all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (la c.d. Riforma Madia della PA).

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto è rappresentato dalle società previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche previste all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico che sono attualmente disseminate in decine di provvedimenti legislativi. Tuttavia, si osserva, che non tutte le norme esistenti in materia di società a partecipazione pubblica sono state ricondotte nell'ambito del testo unico.

Il decreto contiene diverse significative novità che, ai fini del corretto inquadramento giuridico, sono dettagliatamente riportate nell'allegato 1.

Occorre anche considerare che, proprio per la disciplina delle società partecipate delle PPAA, sono state predisposte anche apposite linee guida dell'ANCI che contengono note e modulistica

L'iter dispositivo della norma sopra indicata vuole solo rappresentare il riepilogo degli elementi necessari ad un corretto inquadramento dell'istituto dell' "Azienda Speciale", necessario al solo fine di dare contezza giuridica alle diverse proposte di continuità nella gestione del SII pugliese avanzate nei diversi tavoli tematici.

Va da sé che la legittimazione ad operare dell'Autorità d'Ambito deriva esclusivamente dalla stessa L.R. istitutiva che pone espressamente in capo alla stessa il compito di "affidarne

la gestione" e che l'eventuale forma successiva di affidamento dovrà chiaramente rispettare la normativa esistente e le statuizioni regionali.

Si rileva che:

- a. La Regione, ad oggi è l'azionista unico di Acquedotto SPA e rappresenta il garante unico delle obbligazioni dallo stesso assunte.
- b. L'Ente Regionale nella deliberazione relativa all' "Istituzione Tavolo Tecnico per la definizione delle procedure di trasformazione della società partecipata ad Acquedotto Pugliese Spa secondo il modello dell'affidamento 'in house'" ha effettuato espresso richiamo ai Decreti Presidenziali n. 191 del 31/03/2015 con il quale è stato approvato il Piano operativo Regionale di razionalizzazione delle partecipazioni (anno 2015-2017) e l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'attivazione delle procedure di trasformazione della società secondo il modello della in-house e n. 192 del 1° marzo 2016 con il quale è stata approvata la Relazione di avanzamento del Piano operativo regionale di razionalizzazione delle partecipazioni.

Una lettura a confronto dei due Decreti, ed in particolare del capitolo V, punto E) "Linee strategiche per la razionalizzazione delle partecipazioni", porta a notare come sull'argomento Gestione pubblica del servizio Idrico Integrato si prevede in entrambe i casi, il rafforzamento dell'assetto patrimoniale e della capacità di investimento della Società Acquedotto Pugliese S.P.A., con specifica previsione nel n. 191/2015, di una: "trasformazione della società, con coinvolgimento degli enti territoriali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, per adeguare il modello gestionale rispetto ai requisiti previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario per la gestione in -house."

Nel decreto n. 192/2016 invece si prevede, in maniera più sintetica, un "approfondimento e verifica delle ipotesi di affidamento della gestione del SII a seguito della scadenza della concessione in ossequio alla vigente normativa nazionale e comunitaria;"

La lettura poi della sezione "Risultati perseguiti e da perseguire" a livello di gruppo, l'attenzione ricade sulla previsione, in entrambe i Decreti, della "costituzione di un gruppo di lavoro e l'attivazione delle procedure di trasformazione della società secondo il modello della in-house ai sensi dell'art. 1 comma 615, della l. 190/2014 recepito poi dall'art. 142 bis del D.Lgs. 152/2006".

Quanto premesso porta a considerare la complessità della problematica valutando ogni profilo di competenza inter istituzionale onde addivenire alla corretta individuazione delle procedure.

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

2

E' inoltre opportuno poi ricordare che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 06/09/2016 è stato anche ratificato l'accordo di programma sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Puglia e la Regione Basilicata per la gestione condivisa delle risorse idriche con valenza sino a tutto l'anno 2030, i cui effetti non possono certamente non rilevare sull'attuale situazione di concessione e sulla competenza a definire l'iter operativo.

La riflessione impone altresì di considerare la necessità di interazione con la previsione normativa del 149 bis del codice dell'ambiente che espressamente prevede: *"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*.

Orbene, tralasciando ogni excursus strutturale/normativo sulla normativa di settore e sul termine di scadenza concessorio stabilito dal D.lgs 141/1999, già affrontato nei diversi tavoli tematici e, in precedenza, anche diverse volte da questa Autorità (da ultimo con nota prot. n. 4234 del 19/10/2015 di richiesta di apposito parere da parte dell'Avvocatura dello Stato di Bari) è necessario riflettere sulle diverse proposte avanzate dai diversi interlocutori nei tavoli tematici, rilevando che:

- Se da un lato l'Istituto dell'Azienda speciale trova definizione ed inquadramento giuridico nell'art. 114 del TUEELL, dall'altro è stata da ultimo disciplinata espressamente nel decreto Madia. Pertanto, mentre nel TUEELL si fa riferimento *"all'azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale"*, il decreto Madia indica all'art. 2 quali sono le "Amministrazioni pubbliche" alle quali si riferisce il decreto, rifacendosi espressamente alla definizione contenuta nell'articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 con inclusione anche dell'Ente regionale. (Da ciò probabilmente la riflessione sull'Azienda speciale quale ente strumentale della Regione Puglia, previa modifica delle norme regolamentari e statutarie tese all'attuazione del dettato legislativo).
- Inoltre, è opportuno evidenziare che, si esclude da un lato ogni *traslatio di debito assunto dall'Azienda speciale nei confronti della Regione*, dall'altro si dimentica il tenore dell'art. 194 del TUEELL che, alla lettera b) prevede espressamente: *"l'Ente locale provvede, con deliberazione consiliare, al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto..."*

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

3

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080 9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

Da ciò ne consegue che l'eventuale procedura di costituzione dovrà essere anticipata dall'approvazione di strumenti operativi che non vadano a ulteriormente aggravare i bilanci degli Enti locali, le cui norme di contabilità armonizzate sono alquanto stringenti.

- Le previsioni statutarie di una SPA in Azienda speciale dovranno poi espressamente indicare la necessità che gli avanzi di gestione siano tesi a migliorare il SII perseguendo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa che comunque anche la suddetta gestione deve assicurare.
- Il Personale deve necessariamente seguire la gestione pubblicistica ed il rispetto delle norme ad essa pertinenti. Anche la composizione degli organi dell'azienda e la previsione dei corrispettivi devono essere valutati e fissati nel rispetto dei limiti previsti dalle norme pubblicistiche di riferimento.
- Da ultimo non può non riservarsi qualche considerazione finale e riflessione sulla vicenda della legge regionale che, successivamente al referendum, ha disposto la costituzione di un'azienda speciale per la gestione del servizio idrico e contestualmente le ha affidato il servizio stesso. La legge è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 62/2012. I giudici costituzionali hanno, fra le altre cose, sanzionato con la nullità la decisione legislativa regionale di espropriare il soggetto che esercita le funzioni di Autorità d'ambito della proprie competenze in materia, sanzionando la scelta dell'Azienda Speciale, quale modalità obbligata di gestione da parte dell'ente regionale.

INHOUSE

Per ciò che concerne le riflessioni inerenti la gestione dell'affidamento in house non può disconoscersi la necessità di delineare gli obblighi e le precisazioni imposti e contenuti nelle norme di riferimento.

L'affidamento in house, sancito dal diritto europeo e codificato dalla normativa nazionale prevede l'affidamento, a cura di un committente pubblico ad attribuire l'appalto o il servizio con affidamento diretto, ossia senza gara d'appalto, in deroga al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica.

La scelta dell'affidamento in house, prevista dall'art. 149 bis del TUA, deve essere preceduta da una valutazione su:

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

4

- gli obiettivi che si vogliono ottenere
- i tempi necessari
- le risorse umane e finanziarie da impiegare
- il livello qualitativo delle prestazioni
- il rispetto integrale delle norme di riferimento e delle direttive ANAC in materia

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 (D.LGS 50/2016) sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");

2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Questa previsione dovrebbe finalmente porre fine alla consolidata prassi nazionale, secondo la quale le società beneficiarie di affidamenti "in house" sono state finora costrette a svolgere la propria attività "esclusivamente" a beneficio dell'amministrazione aggiudicatrice, rinunciando a tutti i vantaggi economici che potrebbero derivare dall'erogazione di prestazioni, anche in misura marginale, ad altre amministrazioni pubbliche non socie. Fra l'altro, tale prassi ha finora indotto molte amministrazioni pubbliche ad acquistare partecipazioni societarie di

modestissima entità, al solo fine di poter legittimamente effettuare affidamenti diretti a società pubbliche di loro fiducia. Innovativa appare anche la previsione che consentirà in futuro di erogare prestazioni non solo all'amministrazione controllante, ma anche all'amministrazione che controlla quest'ultima;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si tratta forse della previsione più innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "in house" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.

Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di diritto interno.

Controllo congiunto

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta. Si ricorda che sul tema del "controllo congiunto", anch'esso previsto dalla Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, si era già più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente. Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; pertanto, nelle società partecipate da un numero elevato di soci pubblici, non sarà necessario prevedere un consigliere di amministrazione per ciascun socio (circostanza che non risulta neppure possibile, in forza del fatto che in tali società i consigli di amministrazione possono essere composti al massimo da 3 o 5 membri), ma sarà sufficiente che ciascun amministratore sia espressione di più soci;

2. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

6

persona giuridica (per esempio, approvandone gli atti di programmazione annuale o pluriennale);

3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Il regime speciale degli affidamenti "in house" e le direttive ANAC

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house".

L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che sono stati definiti dall'ANAC nelle linee guida approvate con deliberazione del 15/02/2017 pubblicata sulla G.U. n. 61 del 14/03/2017 e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti.

Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato di libera concorrenza (dimostrare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la massima trasparenza con la pubblicazione sul sito della relazione illustrativa);

2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

Le Linee Guida ANAC di marzo 2017 hanno cristallizzato gli adempimenti in capo alle amministrazioni aggiudicatrici per un corretto iter procedurale degli affidamenti in house:

- L'ANAC ha istituito l'elenco nel quale devono iscriversi gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house. (In tal caso l'ATO, qualora legittimata, dovrebbe agire in rappresentanza dei comuni)
- L'elenco contiene una serie di informazioni, elencate nel comma 2.1 dell'art. 1 che, con particolare riferimento all'organismo in house, devono delineare:
 - a. l'atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (deve essere indicata la data e la tipologia dell'atto) - la forma giuridica e lo stato dell'organismo in house (in attività, in liquidazione ecc) - definizione delle quote di partecipazione (quote di partecipazione diretta e indiretta ;
 - b. La presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge;
 - c. Gli Indici della presenza del controllo analogo di cui agli articoli 5 e 16 del d.lgs 175/2016 : a) presenza di rappresentanti negli organi di governo e i dati anagrafici e di compensi - b) clausole statutarie - c) patti parasociali.

Gli elementi indicati sono soggetti al controllo ANAC in tre diversi momenti: "controllo ex ante" - "controllo contestuale" e "controllo ex post".

I soggetti che possono richiedere l'iscrizione nell'elenco sono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che:

- intendono operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house;
- intendono operare affidamenti diretti in favore di società in house di altre amministrazioni in forza di un controllo indiretto, orizzontale o a cascata (l'art. 1 comma 3.2 prevede espressamente le ipotesi di iscrizione degli Enti di Governo degli Ambiti ottimali);
- manifestano la propria volontà al soggetto controllante della società in house, il quale indicherà tale volontà nella propria domanda di iscrizione all'elenco oppure integrerà la domanda già presentata con detta indicazione.

Sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

- il divieto di cessione delle quote a privati;
- l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di:
 - nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
 - direttiva e di indirizzo;

- veto sulla definizione dell'organigramma della società partecipata e sulle sue modifiche;
- il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
- la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

CONCLUSIONI

Le considerazioni che precedono portano alla valutazione delle due possibili alternative finalizzate all'affidamento del SII rispetto all'affidamento ordinario con gara ad evidenza pubblica.

Ala luce dell'iter normativo e applicativo sopra delineato, è opportuno evidenziare che la norma è ormai chiara nel tracciare una serie di requisiti, attività ed adempimenti che certamente non possono prescindere da un'espressa previsione dell'Ente regionale.

La Regione Puglia, infatti, in quanto proprietaria di AQP SPA deve necessariamente, in entrambe le soluzioni prospettate, deve esprimere la propria volontà di trasformare l'attuale assetto societario.

Nel primo caso va tuttavia verificata, rispetto ai requisiti normativi, la necessità di una corretta valutazione del superamento dei limiti normativi previsti dal d.lgs. 141/1999, nonché la necessità che la stessa non sia soggetta all'elusione delle disposizioni previste in materia di libera concorrenza e mercato.

Nella seconda ipotesi considerata occorre che, la Regione Puglia, in quanto proprietaria di AQP spa, debba in ogni caso esprimere la propria volontà di cessione, seppur parziale, del pacchetto azionario in favore degli Enti locali interessati (anche in ottemperanza a quanto disposto negli adottati provvedimenti di cui alla legge Regionale n. 190 del 23/12/2014, art. 1 commi nn. 611 e 612, in merito alla razionalizzazione e riduzione delle società partecipate), qualora si voglia decidere efficacemente ad un affidamento in house, per l'attuazione delle forme di controllo previste ex lege.

Tali elementi devono necessariamente sussistere all'atto di iscrizione nell'elenco ANAC di cui all'art. 192 comma 1 del codice delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del codice.

Va da sé pertanto che, solo in presenza di tali elementi, l'Autorità potrà essere chiamata a valutare con efficacia l'alternativa all'evidenza pubblica nonché a tracciare e verificare la sussistenza dei requisiti mediante apposita relazione motivata da pubblicarsi sul sito.

Allegati:

Allegato 1: dettaglio giuridico Azienda speciale;

Allegato 2: Richiesta parere avvocatura proroga.

Allegato 1

1. **tipi di società ammessi:** in futuro le Amministrazioni pubbliche potranno partecipare solo a "società per azioni" e a "società a responsabilità limitata"; ci si chiede se sarà comunque consentita anche la partecipazione a "società consortili per azioni" e a "società consortili a responsabilità limitata", in forza del fatto che tali società, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, non sono altro che delle S.p.a. o delle S.r.l. che perseguono scopi tipici dei consorzi;

2. **organo di controllo:** nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo Statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni in controllo pubblico, invece, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale, con inevitabili incrementi di costi per le società;

3. **costituzione di nuove società o acquisizione di partecipazioni in società esistenti:** è bene chiarire che il decreto non vieta né la costituzione di nuove società pubbliche, né l'acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma impone un iter più complesso sia per la loro costituzione, che per il loro monitoraggio. In particolare, per la costituzione di nuove società l'atto deliberativo (art. 7 D.lgs 175/2016) dovrà essere analiticamente motivato e, per i soli Enti locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva. Per gli Enti locali viene confermato che l'organo competente all'adozione dell'atto deliberativo è rappresentato dal Consiglio comunale, che sarà competente anche in materia di successive modifiche dell'oggetto sociale, per la trasformazione della società, per il trasferimento della sede sociale all'estero (caso molto raro nella prassi) e per la revoca dello stato di liquidazione;

4. **invio dell'atto alla Corte dei Conti (oneri di motivazione analitica):** per procedere alla costituzione di una nuova società o all'acquisizione di partecipazioni in una società esistente, l'Amministrazione pubblica dovrà inviare lo schema di atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini conoscitivi (art. 5 comma 3). L'atto deliberativo per la costituzione di una nuova società o per l'acquisizione di una partecipazione in una società esistente dovrà essere analiticamente motivato;

5. **comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:** l'atto deliberativo che dispone la costituzione di una nuova società o l'acquisizione di partecipazioni in una società esistente dovrà essere anche inviato all'A.G.C.M. che, sempre ai sensi dell'art. 5 comma 3, può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 90 n. 287;

6. **contabilità separata:** le società in controllo pubblico che svolgono attività protette da diritti speciali o esclusivi e, contemporaneamente, attività in regime di economia di mercato, in futuro dovranno adottare sistemi di contabilità separata;

7. **crisi d'impresa:** dopo le alterne posizioni assunte dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, viene fissato per legge il principio secondo il quale le società a partecipazione

Allegato 1

pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e a quelle sul concordato preventivo. Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società in controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le Amministrazioni pubbliche controllanti non potranno costituire nuove società, né acquisire partecipazioni in società già costituite o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita;

8. **crisi aziendale e piano di risanamento:** le società a controllo pubblico dovranno adottare con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di prevenirne la formazione. Qualora da tale valutazione emergano uno o più indicatori di crisi, l'organo amministrativo dovrà adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l'aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause. E' importante richiamare l'attenzione sulle responsabilità dell'organo amministrativo: in caso di fallimento o concordato preventivo la mancata adozione di provvedimenti da parte di tale organo costituisce "grave irregolarità" ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile (denuncia al tribunale), con tutte le conseguenze negative che da ciò possono derivare. Un semplice piano di ripiano delle perdite da parte delle Amministrazioni pubbliche socie non può essere considerato un provvedimento adeguato, a meno che non sia accompagnato da un piano di "ristrutturazione aziendale", dal quale risulti che sussistono concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte dalla società;

9. **integrazione degli strumenti di governo societario:** tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, le società a controllo pubblico dovranno valutare se adottare ulteriori strumenti di governo societario rappresentati da: (i) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme sulla concorrenza e a quelle di tutela della proprietà industriale o intellettuale; (ii) istituzione di un ufficio di controllo interno (internal auditing) a supporto dell'organo di controllo

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

12

statutario; (iii) codici di condotta imprenditoriali; (iv) programmi di responsabilità sociale dell'impresa. L'adozione di tali strumenti non è obbligatoria, ma l'organo amministrativo dovrà dare conto obbligatoriamente nella relazione sulla gestione delle valutazioni e scelte effettuate;

10. **alienazione di partecipazioni:** gli atti deliberativi che avranno ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni dovranno essere adottati dagli stessi soggetti competenti alla costituzione delle società o all'acquisto di partecipazioni (Consiglio comunale per gli Enti locali) e l'alienazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Tuttavia, rispetto al passato, è stata introdotta la possibilità di derogare a tale previsione; pertanto, quando ricorrano motivazioni specifiche e sia economicamente conveniente, l'Amministrazione alienante potrà procedere alla negoziazione diretta delle partecipazioni con un singolo acquirente;

Allegato 1

11. **organo amministrativo:** un'importante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, che dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con successivo D.P.C.M. Si tratta di una previsione di assoluto buon senso, tenuto conto che in molte società, soprattutto se "in house" l'organo amministrativo è un mero esecutore delle decisioni assunte dai soci pubblici. Tuttavia, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, saranno definiti con successivo D.P.C.M. i criteri in base ai quali l'Assemblea potrà derogare al suddetto principio e prevedere l'adozione di un organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione, che potrà comunque essere composto al massimo da 3 o 5 membri, ovvero, nonché deliberare l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (sistema monistico e dualistico);

12. **definizione dei compensi:** per le società in controllo pubblico verranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze degli specifici indicatori quantitativi e qualitativi, in modo da individuare fino a 5 fasce per la classificazione di tali società. Per ogni fascia verrà individuato un limite massimo per la determinazione del trattamento economico annuo complessivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dell'organo di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti. Il compenso riconosciuto dovrà comunque tenere conto anche di quello corrisposto da altre pubbliche amministrazioni. Il suddetto decreto stabilirà anche i criteri per la remunerazione variabile agganciata ai risultati effettivamente raggiunti;

13. **indennità di fine mandato e patti di non concorrenza:** è vietato corrispondere agli amministratori e ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero, di stipulare patti o accordi di non concorrenza;

14. **aspettativa non retribuita:** coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con una società a partecipazione pubblica e sono al tempo stesso anche amministratori di tale società, dovranno rinunciare ai compensi riconosciuti per l'incarico di amministratore, altrimenti dovranno essere collocati in aspettativa non retribuita con sospensione dell'iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza;

15. **responsabilità degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo:** saranno soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, ma anche alla giurisdizione della Corte dei Conti per eventuali danni erariali; a tal fine, il decreto afferma che costituisce "danno erariale" il danno, patrimoniale e non, subito dagli enti partecipanti "art. 12 comma 2...ioi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione" ;

Allegato 1

16. **denuncia di gravi irregolarità:** in deroga alle previsioni del Codice Civile, nelle società in controllo pubblico ciascuna Amministrazione pubblica socia può presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale competente, a prescindere dall'entità della partecipazione;

17. **monitoraggio, indirizzo e coordinamento:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze costituirà un'apposita struttura, dotata di poteri ispettivi, per il controllo e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del decreto, che fornirà anche orientamenti sulla loro applicazione, promuovendo buone pratiche presso le società a partecipazione pubblica e adottando nei confronti delle stesse direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile. Le Amministrazioni pubbliche e le loro società dovranno inviare alla nuova struttura tutte le informazioni dalla stessa richieste e copia dei principali strumenti di governo societario, compresi i bilanci d'esercizio (quest'ultima previsione risulta un inutile aggravio per le società pubbliche, visto che i bilanci, non solo sono depositati annualmente presso il

Registro delle Imprese, ma sono anche pubblicati sul sito internet delle società ai sensi del D.Lgs. 33/2013);

18. **affidamenti diretti e partecipazione di soggetti privati:** anticipando, di fatto, il recepimento della Direttiva 2014/24/UE, relativa agli appalti dei settori ordinari, il decreto introduce nell'ordinamento italiano un'eccezione al principio secondo il quale nelle società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti non vi può essere partecipazione di soggetti privati. Infatti, come previsto dall'art. 12 della suddetta Direttiva, in futuro sarà ammessa in tali società anche la partecipazione di soggetti privati, purché tale circostanza sia prevista da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Dal testo della norma non si riesce però a capire se questa partecipazione "ininfluente" dei privati sia sempre permessa o se sia consentita solo nei casi in cui la legge preveda tale partecipazione. La prima soluzione sembrerebbe quella più logica e più aderente ai principi previsti all'art. 12 della Direttiva UE;

19. **affidamenti diretti e fatturato con soggetti terzi:** sempre nel solco dei principi previsti dall'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, il decreto ammette che società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti in futuro potranno svolgere la propria attività in via non prevalente anche con soggetti diversi dai soci pubblici. Gli statuti di tali società dovranno prevedere che almeno l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni pubbliche socie, mentre la parte rimanente (quindi non più del 20%) potrà essere realizzata con soggetti terzi, ma solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla società. Finisce così l'era, iniziata con l'art. 13 del Decreto Bersani, della prassi secondo cui le società "in house" dovevano operare "esclusivamente" con le Amministrazioni pubbliche socie, nonostante che tale avverbio fosse stato espunto da tempo dal testo dell'art. 13. Tuttavia, deve essere fatta attenzione al

Allegato 1

fatto il superamento del limite dell'80% costituisce "grave irregolarità" ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile, anche se è prevista la possibilità di sanare lo sfioramento;

20. **società a partecipazione mista pubblico-privata:** il decreto conferma la gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, la cui partecipazione non potrà essere inferiore al 30%, e afferma che il socio pubblico dovrà mantenere una posizione di controllo sulla

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

15

società mista. Il socio privato dovrà inoltre assumere un rischio significativo dalla partecipazione alla società e il flusso dei benefici derivante dalla realizzazione dell'opera o del servizio non dovrà andare sproporzionalmente a favore del socio privato. Inoltre, la durata della partecipazione del socio privato alla società non potrà essere superiore alla durata dell'appalto e della concessione. Infine, lo statuto della società partecipata dovrà contenere tutte le previsioni necessarie a regolamentare il rapporto con il socio privato, comprese quelle per lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Eventuali patti parasociali potranno avere una durata anche superiore a 5 anni, in modo da coprire tutta la durata dell'appalto o della concessione;

21. **rapporto di lavoro:** il decreto conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi. Alle società a partecipazione pubblica si applicheranno le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla L. 223/91 e gli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 22/2015;

22. **reclutamento del personale:** il decreto conferma le previsioni già contenute nell'art. 18 comma 2 del D.L. 112/2008, con alcune significative modifiche. In particolare, in futuro le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di quelli previsti all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, fra cui, quelli di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, così come era già previsto fino ad oggi per le società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 18 comma 1 del D.L. 112/2008). Le società a controllo pubblico devono stabilire, con propri provvedimenti, da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, pena le specifiche sanzioni del d.lgs 33/2013 - criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PPAA. E' importante evidenziare che la norma prevede espressamente che la mancanza di provvedimenti di reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro.

La competenza in materia di validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale resta confermata alla giurisdizione ordinaria;

Allegato 1

23. **riassorbimento di personale:** il decreto introduce il principio secondo il quale, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi in precedenza esternalizzati, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate, prima di effettuare nuove assunzioni, a riassorbire le unità di personale che erano transitate alla società in controllo pubblico al momento dell'esternalizzazione. Il riassorbimento, che può essere disposto solo nei limiti delle necessità dell'Amministrazione interessata, dovrà avvenire con l'utilizzo delle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. 165/2001. Potranno comunque essere portati a conclusione i processi di mobilità del personale fra società pubbliche di cui all'art. 1 commi 565-568 della L.147/2013, che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

24. **ricollocazione del personale:** per favorire la riduzione del numero della società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e, al contempo, attenuare gli effetti negativi sull'occupazione che questa riduzione finirà per produrre, è previsto che in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società in controllo pubblico interessata dai processi di razionalizzazione, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessata si applicherà la disciplina prevista per il trasferimento d'azienda. Sarà quindi necessario che nei bandi di gara sia indicato l'obbligo per nuovo appaltatore di accollarsi il personale dell'affidatario cessato;

25. **ricognizione straordinaria del personale:** entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le società in controllo pubblico dovranno effettuare una ricognizione del personale al fine di individuare eventuali eccedenze. L'elenco del personale eccedente, completo dei relativi profili professionali, dovrà essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo modalità da stabilire con successivo decreto. Le società in controllo pubblico che vorranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato saranno obbligate fino al 31/12/2018 ad attingere dal suddetto elenco. Qualora non siano presenti i profili professionali ricercati, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, le società potranno comunque reclutare direttamente il personale necessario con selezione ad evidenza pubblica. Eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione della nuova disciplina saranno considerati nulli e per l'organo amministrativo costituiranno "grave irregolarità";

26. **piani annuali di razionalizzazione:** il decreto introduce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, pena l'applicazione di sanzioni. Qualora ricorrano i presupposti, le Amministrazioni predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno appositi piani di razionalizzazione, che prevedano il riassetto, la

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

17

fusione o la liquidazione delle società. In particolare, dovranno essere comprese in tali piani le società che: (i) svolgano attività incompatibili con quelle consentite dall'art. 4 del decreto, (ii) siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, (iii) svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate dalla stessa Amministrazione o dai suoi enti strumentali, (iv) nel triennio

Allegato 1

precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000, (v) abbiano prodotto un risultato economico negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. L'esistenza di tali circostanze è motivo di alienazione delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto. L'inclusione nel piano potrà avvenire anche nel caso in cui vi sia l'esigenza di contenere i costi di funzionamento e di aggregare le società esistenti. I piani, una volta adottati, dovranno essere inviati alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

27. monitoraggio dei piani di razionalizzazione: entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il piano di razionalizzazione, l'Amministrazione pubblica dovrà dare conto di quanto realizzato, approvando una specifica relazione, che dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' prevista l'applicazione di sanzioni in caso mancata adozione della relazione;

28. revisione straordinaria delle partecipazioni: il decreto introduce anche l'obbligo di alienazione delle partecipazioni che non soddisfano le condizioni previste, detenute alla data della sua entrata in vigore dalle Amministrazioni pubbliche. Per tale ragione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Amministrazioni dovranno adottare un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate entro 1 anno. Il provvedimento deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'adozione di tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014. La mancata adozione dell'atto ricognitivo o la mancata alienazione delle partecipazioni entro 1 anno decorrente dalla data di adozione di tale atto è sanzionata con l'impossibilità per l'Amministrazione pubblica di esercitare i propri diritti di socio nei confronti della società partecipata e la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter del Codice

Civile (previsione questa che finirà per rappresentare in molti casi l'unica alternativa possibile per quelle partecipazioni poco o per niente appetibili per il mercato);

29. **agevolazioni fiscali:** in caso di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni, il decreto conferma le agevolazioni fiscali già previste all'art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013;

30. **trasparenza:** il decreto conferma l'impostazione dell'ANAC, secondo cui le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 33/2013;

31. **arbitrati:** le disposizioni relative al ricorso ad arbitrati si applicano anche alle concessioni e agli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, qualora sia parte della

Allegato 1

controversia una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata ad una a controllo pubblico, che abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse pubbliche;

32. **adeguamento degli statuti societari:** il decreto prevede l'obbligo di adeguare gli statuti delle società in controllo pubblico già costituite alla data della sua entrata in vigore entro il 31/12/2016;

33. **società quotate:** le Amministrazioni pubbliche possono mantenere le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati già detenute al 31/12/2015.



Spett.le
 Avvocatura Distrettuale dello Stato
 Bari
 Via pec a: bari@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: Richiesta AQP di proroga dell'affidamento del SII - RICHIESTA PARERE.

E' pervenuta alla scrivente Autorità in data 9 giugno u.s., nota a firma dell'Amministratore Unico AQP di richiesta di proroga dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato con allegato parere legale pro-veritate in merito alle ragioni tecnico giuridiche sottese all'eventuale rinnovo da effettuarsi a cura della scrivente Autorità.

In detta nota l'Ente gestore effettua l'exkursus del dettato normativo disciplinante la materia e conclude che " *...nulla osta che l'Autorità disponga, ...una differente modulazione della durata dell'affidamento, oltre il 31 dicembre 2018...*"

E' utile, in proposito, ricordare che il quadro di fonti normative primarie e secondarie esistente in materia, delineato peraltro nell'espresso parere, è quanto mai netto e preciso.

Ed invero con d.lgs. n. 141/1999 è stata prevista la trasformazione in società per azioni dell'ente AQP e all'art. 2 dello stesso decreto la data di cessazione degli affidamenti al 31 dicembre 2018.

Il parere pro veritate di cui si argomenta prende le mosse dal Testo Unico in materia ambientale, approvato con il d.lgs n. 152/2006, che ha delineato la normativa generale da applicare nelle ipotesi di concessione di servizi prevedendone i casi, la durata trentennale degli affidamenti e le modalità di attuazione.

Detta norma viene richiamata facendo alla durata del periodo temporale di concessione, tralasciando di considerare che la stessa non dispone che per l'avvenire e che il termine di durata della concessione per AQP è stato previsto da altro decreto legislativo mai espressamente modificato o abrogato.

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 4234 DEL 19-10-2015

Oltre a ciò è utile considerare la previsione contenuta nel decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 che oltre a richiamare i principi comunitari per la selezione del gestore, novella l'art. 149 bis del codice ambientale disponendo che: *" l'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente dagli Enti Locali compresi nell'ambito territoriale ottimale"*.

Non pare pertanto possano sussistere in capo all'AIP competenze di deroga dei termini imposti da una norma legislativa né alcun potere per l'attuazione della gestione in house, né alcuna modifica delle concessioni che si discosti dalle indicazioni delle competenti autorità.

Tuttavia, non possono essere trascurate opportune considerazioni in merito alle problematiche connesse ai piani finanziari degli investimenti già attuati e alla necessaria fase di programmazione degli investimenti pubblici prevista dal FERS in itinere che certamente non potranno mai trovare piena attuazione alla scadenza prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 141/1999.

Si pensi all'attuazione di investimenti previsti nel Piano d'Ambito, per la cui realizzazione è prevista l'utilizzazione di risorse provenienti da diverse fonti (Risorse proprie generate dalla gestione, fondi a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria, ciclo 2007-2013 e 2014-2020, ecc.) e alla portata degli interventi anche in ragione della vita utile degli investimenti, che certamente riguardano un orizzonte temporale ben più ampio di quello determinato dalla scadenza della concessione, generando di conseguenza forti elementi di incertezza giuridica-amministrativa, sul normale sviluppo degli interventi finanziati.

Né può essere trascurato il ruolo rivestito dall'ente regionale in qualità di proprietario ed unico azionista dell'AQP o il problema connesso alla ricaduta sui costi tariffari.

Nella prospettiva che precede questo Ente ha pertanto la necessità di acquisire espresso parere al fine di definire correttamente l'iter giuridico sotteso alla problematica della



Ente di Governo dell'Ambito Puglia

richiesta di rinnovo effettuata in capo all'AIP, considerate anche le esigenze finanziarie indicate dal soggetto gestore e la partecipazione pubblica dello stesso.

Cordiali saluti.

Si allega:

- nota prot. AQP n. 0059752 del 09/06/2015;
- parere pro-veritate 15/05/2015.

Il Presidente

Dr. Paolo Perrone